

COMUNE DI FIASTRA

PROVINCIA DI MACERATA

LOCALITA' COLLEMESE

Foglio: 2

REALIZZAZIONE DI TUNNEL AGRICOLO PER RICOVERO

Particella: 172

ATTREZZATURE E MEZZI AGRICOLI - L.R. 13/90

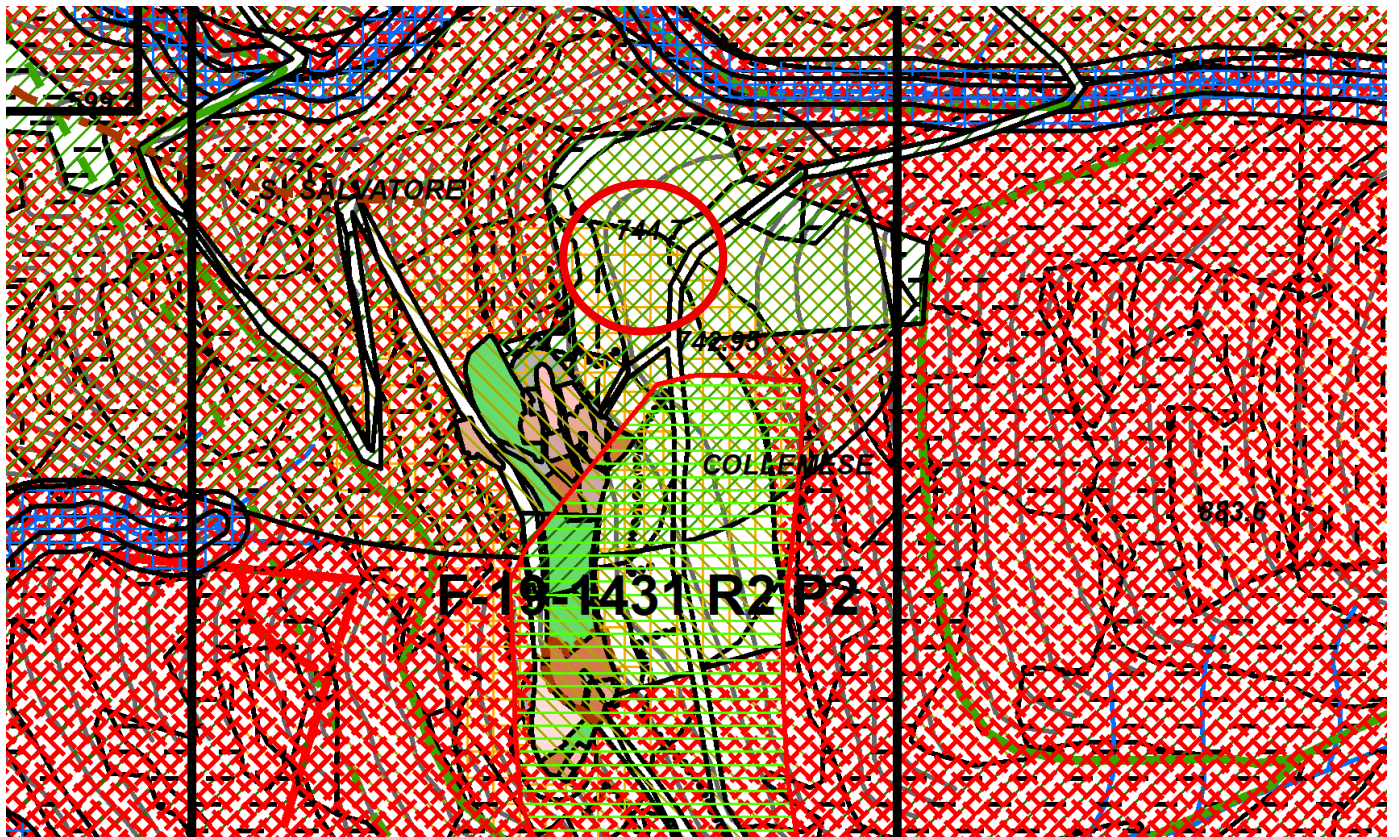
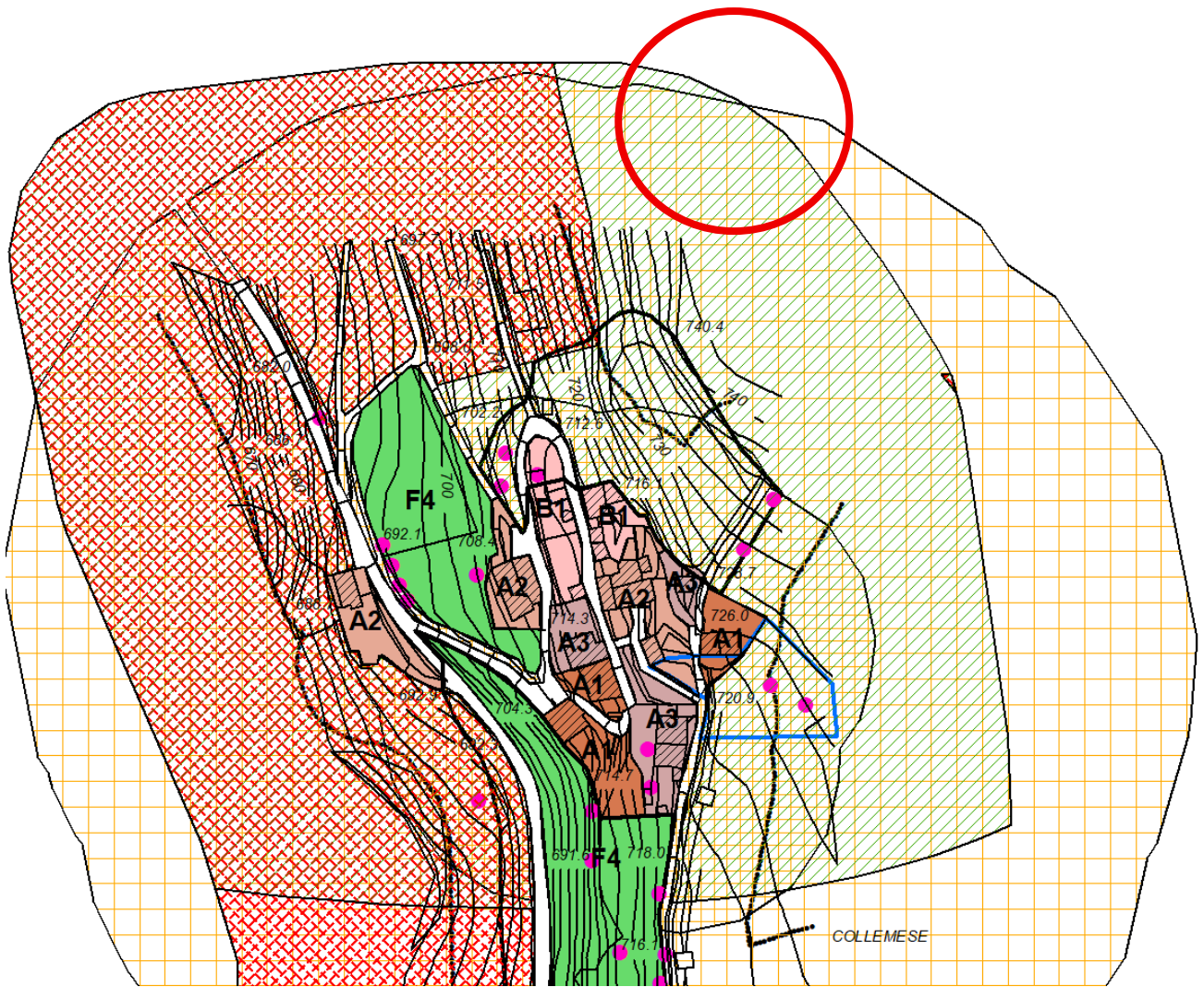
Committente: Piermattei Andrea

ESTRATTO STRUMENTO URBANISTICO

REVISIONE	DATA	OGGETTO REVISIONE
00	Ottobre 2025	emissione



Fiastra (MC) Via Roma s.n.
Tel. 0737.685689 / 338.3372152
studiociccarelli@libero.it



- i piani urbanistici devono essere corredati da appositi dettagli e specifici studi geologici, geomorfologici, idrologici e geotecnici redatti da un geologo iscritto all'Albo, aggiornati al momento della realizzazione delle lottizzazioni ed effettuati secondo le norme vigenti (D.M. 11/03/1988, punto H). In particolare ogni tipologia di alterazione morfologica dei siti, ovvero sbancamenti e rilevati, deve essere preceduta da uno studio geologico e geotecnica che ne accerti la fattibilità, con una accurata analisi di stabilità dei fronti di scavo e dei versanti, nelle condizioni precedenti e successive all'attuazione del progetto.

- Analoga documentazione dovrà essere realizzata per ogni singolo intervento edificatorio;

La realizzazione di eventuali opere edilizie nelle aree in questione dovrà tener conto della seguente prescrizione: PENALITA' ALTA A FINI EDIFICATORI – è vietato qualsiasi impedimento al deflusso superficiale delle acque, i riporti, gli scavi ed i movimenti di terreno che alterino l'attuale profilo topografico, salvo le opere previste dai progetti di consolidamento dei versanti e di regimazione delle acque superficiali e sotterranee. Sono ammesse opere di pubblica utilità non altrimenti localizzabili ed il recupero, restauro e consolidamento dei fabbricati esistenti senza aumento di volumetria. La fattibilità di detti interventi è subordinata ad accurate indagini geologiche e geotecniche che, con la previsione di opere di consolidamento, sistemazioni idrauliche, di drenaggi ecc., riducano il grado di pericolosità geologica. Considerata la natura puntuale degli interventi prevedibili di nuova edificazione o ampliamento di immobili esistenti che contraddistingue le diverse destinazioni di zona in cui è declinabile la categoria F, coerentemente con le destinazioni di piano, in fase di attuazione di progetto definitivo dovranno essere redatte indagini dettagliate ai sensi del D.M. marzo 1988 (Norme tecniche per lo studio delle terre e delle rocce), in coerenza e a verifica delle indagini geologiche di cui al presente Piano.

Art. 36

Aree extraurbane per attività agricole-forestali (Zone E del D.M. 1444/68)

Le aree extraurbane comprendono tutte le parti del territorio comunale destinate all'esercizio di attività agricole e forestali intese come funzioni non solo produttive ma anche di salvaguardia del sistema ambientale, idrogeologico, paesaggistico e di protezione dei beni storici, culturali e testimoniali. L'utilizzazione in generale del territorio ed in particolare di quello ai fini agricoli, l'uso del patrimonio edilizio esistente, la costruzione di nuovi edifici a fini produttivi agricoli e la tutela dell'ambiente sono regolati dalla legge regionale n.13/90. Le norme di cui al presente ed al successivo articolo sono intese quali integrazione, limitazione e precisazione di suddetta legge regionale:

- sono ammesse soltanto le nuove costruzioni (abitazioni e annessi) che risultino necessarie per l'esercizio delle attività agrosilvopastorali;
- le costruzioni, da realizzare in conformità con la L.R. 13/90, presentano i caratteri di edificio rurale e sono regolate da un $I_f=0,03$ mc/mq. In particolare i capannoni agricoli dovranno essere realizzati con tecnologie costruttive proprie dell'architettura tradizionale locale, qualsiasi altra costruzione dovrà assumere carattere di temporaneità ed essere realizzata in legno;
- sono esclusi gli interventi di nuova costruzione estranei alla produzione agricola ed alle esigenze dei lavoratori e delle aziende agricole;
- è ammessa la variazione di destinazione d'uso di annessi rurali non più utilizzati per la conduzione del fondo;
- tutte le opere esistenti atte a regolare la regimazione ed il deflusso delle acque

superficiali dovranno essere mantenute dai proprietari dei terreni dove ricadono. Nel caso di frane o di deterioramento è prescritto il ripristino con materiali tradizionali e caratteristiche costruttive locali, salvo l'inserimento di elementi strutturali di consolidamento;

- le proprietà interessate da smottamenti, frane o da altri fenomeni di instabilità del suolo, qualora questi vengano a costituire minaccia all'incolumità pubblica, alle strade ed agli altri spazi per attrezzature di pubblica utilità, o quando tali fenomeni costituiscono elementi di degrado dell'ambiente, sono tenute a provvedere al consolidamento con opportune opere;

- gli antichi percorsi di collegamento tra l'abitato ed i coltivi, tra l'abitato ed il bosco, tra l'abitato ed i pascoli, gli elementi di arredo e di contenimento, le siepi, le alberature, le edicole le pavimentazioni in pietra o mattoni, costituiscono elemento di caratterizzazione ambientale e pertanto debbono essere rigorosamente mantenuti. Tutte le eventuali modifiche o altri nuovi interventi dovranno rispettare le caratteristiche tipiche dei percorsi carrabili e pedonali esistenti (materiali e tecnologie), armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare comunque alterazioni visibili e sostanziali all'ambiente ed agli aspetti naturali del luogo. Le strade di nuova realizzazione dovranno essere dotate di adeguate opere di regimazione delle acque.

Vengono individuate 33 unità ambientali (le tutele di cui ai commi seguenti fanno riferimento agli articoli delle N.T.A. del P.P.A.R.):

1a) Nell'area corrispondente al settore BA, particolarmente in riferimento all'emergenza Botanica n. 69 che comprende l'Area Floristica "M. Val di Fibbia" (24-MC), e (parzialmente) n. 71 che comprende l'Area Floristica "Gole e Boschi del Fiastrone" (17/18-MC) si applicano le prescrizioni di base permanenti dell'art. 33 e le indicazioni dell'art. 14, comma 1. Per la restante porzione valgono gli indirizzi generali dell'art. 14 e, in particolare, le prescrizioni permanenti di base di cui all'art. 35, comma 3 in regime di tutela orientata.

Per quanto riguarda i boschi di faggio, oltre a quanto previsto dall'art. 34, commi 4 e 5, si raccomanda (in applicazione del comma 6) una progettazione idonea alla conversione in alto fusto o, almeno, ed in via prioritaria, la progettazione di ceduazioni con turni allungati e realizzazione di tagliate secondo le curve di livello, specialmente in caso di elevata acclività.

1b) Oltre alle indicazioni dell'art. 14, comma 3, data la presenza di rimboschimenti, va prevista la possibilità di progettazioni volte a favorire il naturale ripristino della vegetazione spontanea (diradamenti, piantagione integrativa con essenze autoctone, ecc.) e la riduzione del rischio d'incendio (data la predisposizione di tali sistemi non naturali).

1c) Nell'area corrispondente al settore BA, particolarmente in riferimento all'emergenza Botanica n. 69 che comprende l'Area Floristica "M. Val di Fibbia" (24-MC) si applicano le prescrizioni di base permanenti dell'art. 33 nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 14, comma 1.

Si applicano inoltre le indicazioni generali dell'art. 14, comma 3 e, in particolare, le prescrizioni permanenti di base di cui all'art. 35, comma 3 in regime di tutela orientata.

1d) Oltre alle indicazioni dell'art. 14 commi 1-3, si raccomanda di non intervenire sulla vegetazione esistente e, data la natura dei processi idrogeologici, erosivi e franosi, di prevedere solo progettazioni di recupero estremamente specializzate.

1e) Nell'area corrispondente al settore BA, particolarmente in riferimento all'emergenza botanica n. 70, che comprende le Aree Floristiche "M. Ragnolo" e "M.

Meta" (21/22-MC) si applicano le prescrizioni di base permanenti dell'art. 33 nel rispetto delle indicazioni dell'art. 14, comma 1.

Si applica inoltre quanto previsto dall'art. 14, comma 3, con particolare riferimento alle prescrizioni permanenti di base di cui all'art. 35, comma 3 in regime di tutela orientata.

1f) Si applicano le norme dell'art. 14, comma 3. In particolare si osservano le prescrizioni permanenti di base di cui all'art. 35, comma 3 in regime di tutela orientata.

Per le faggete presenti si applica quanto previsto dall'art. 34, commi 4-5.

2a) Nel settore corrispondente all'area BA, particolarmente in riferimento all'emergenza botanica n. 71 che comprende le Aree Floristiche "Gola del Fiastrone" e "Boschi del Fiastrone" (17/18 MC), si applicano le prescrizioni di base permanenti dell'art. 33 nell'ottica degli interventi previsti dall'art. 14, comma 1.

Inoltre, tutte le aree boscate vanno soggette alle prescrizioni di base permanenti di cui all'art. 34, commi 4-5. Idonee progettualità vanno previste per quanto riguarda la conversione ad alto fusto e la ceduzione con turni allungati e tagliate secondo le curve di livello (in riferimento al comma 6).

Nelle zone prive di copertura boschiva si raccomanda di favorire i processi naturali di recupero (dinamismi in corso) e non è consentita l'eliminazione degli arbusti; sono consentiti interventi di riforestazione mediante idonea progettazione con criteri naturalistici, perseguendo il principio dell'utilizzo di specie autoctone.

Nell'area di forra il taglio non deve essere di tipo selettivo, in quanto potrebbe impedire lo sviluppo di specie extrazonali quali faggio e carpino bianco (dovuto all'inversione climatica); ove si riscontra l'inconsueta mescolanza di leccio e carpino bianco la ceduzione dovrebbe essere meno intensa per evitare i fenomeni di xericità secondaria con la conseguente riduzione delle cenosi e della biodiversità.

Sono da favorire progettazioni idonee ad una fruizione mirata ed a basso impatto.

2b) Nell'ambito delle misure previste per le aree BB (art. 14, comma 3), si debbono applicare le prescrizioni permanenti dell'art. 34, comma 5.

Si ammettono progettazioni mirate all'incremento della protezione delle sponde a monte, ivi compreso un più complesso sviluppo strutturale dei boschi ed opere di riforestazione naturalistica, favorendo ove possibile i processi dinamici naturali in corso. Per quest'ultimo scopo non dev'essere consentita l'eliminazione degli arbusteti.

2c) Nel settore corrispondente all'area BA, particolarmente in riferimento all'emergenza botanica n. 71 che comprende le Aree Floristiche "Gola del Fiastrone" e "Boschi del Fiastrone" (17/18 MC), si applicano le prescrizioni di base permanenti dell'art. 33 nell'ottica degli interventi previsti dall'art. 14, comma 1.

Inoltre, tutte le aree boscate vanno soggette alle prescrizioni di base permanenti di cui all'art. 34, commi 4-5. Idonee progettualità vanno previste per quanto riguarda la conversione ad alto fusto e la ceduzione con turni allungati e tagliate secondo le curve di livello (secondo quanto previsto dal comma 6).

Nelle zone prive di copertura boschiva si raccomanda di favorire i processi naturali di recupero (dinamismi in corso) e non è consentita l'eliminazione degli arbusti; nel caso di interventi di riforestazione si raccomanda una idonea progettazione con criteri naturalistici applicando il principio dell'utilizzo di specie autoctone.

Nell'area di forra il taglio non deve essere di tipo selettivo, in quanto potrebbe impedire lo sviluppo di specie extrazonali quali faggio e carpino bianco (dovuto all'inversione climatica); ove si riscontra l'inconsueta mescolanza di leccio e carpino bianco la ceduzione dovrebbe essere meno intensa per evitare i fenomeni di xericità

secondaria con la conseguente riduzione delle cenosi e della biodiversità.

2d) Nel settore corrispondente all'area BA, particolarmente in riferimento all'emergenza botanica n. 71 che comprende le Aree Floristiche "Gola del Fiastrone" e "Boschi del Fiastrone" (17/18 MC), si applicano le prescrizioni di base permanenti dell'art. 33 nell'ottica di quanto previsto dall'art. 14, comma 1.

Inoltre, tutte le aree boscate vanno soggette alle prescrizioni di base permanenti di cui all'art. 34, commi 4-5. Idonee progettualità vanno previste per quanto riguarda la conversione ad alto fusto e la ceduazione con turni allungati e tagliate ed esbosco secondo le curve di livello (secondo quanto previsto dal comma 6).

Nelle zone prive di copertura boschiva si raccomanda di favorire i processi naturali di recupero (dinamismi in corso) e non è consentita l'eliminazione degli arbusti; nel caso di interventi di riforestazione si raccomanda una idonea progettazione con criteri naturalistici applicando il principio dell'utilizzo di specie autoctone.

Nell'area di forra il taglio non deve essere di tipo selettivo, in quanto potrebbe impedire lo sviluppo di specie extrazonali quali faggio e carpino bianco (dovuto all'inversione climatica); ove si riscontra l'inconsueta mescolanza di leccio e carpino bianco la ceduazione dovrebbe essere meno intensa per evitare i fenomeni di xericità secondaria con la conseguente riduzione delle cenosi e della biodiversità.

2e) Rispettando gli indirizzi relativi alle aree BB (art. 14, comma 3), le superfici boscate vanno soggette alle prescrizioni di cui all'art. 34, commi 4-5, prevedendo idonee progettualità per la conversione all'alto fusto o almeno, in via provvisoria, per l'allungamento dei turni di ceduazione e per la realizzazione di tagliate ed esbosco secondo le curve di livello (seguendo le indicazioni del comma 6).

I pascoli possono essere mantenuti seguendo le prescrizioni permanenti di cui all'art. 35, comma 3 in regime di tutela orientata o, mediante idonea progettualità, rimboschiti utilizzando specie autoctone e criteri naturalistici.

Ove i processi dinamici attuali siano in continuità con aree boscate, si raccomanda di lasciare che seguano il loro corso; in tal caso non sarà consentita l'eliminazione dei complessi arbustivi.

Agli elementi diffusi del paesaggio si applica quanto disposto dall'art. 37, comma 3 e si raccomanda una progettualità mirata alla catalogazione, anche cartografica, ed alla conservazione attiva di tali elementi, che comprenda il mantenimento delle attività di cura e manutenzione tradizionali.

2f) Oltre alle norme dell'art. 14, comma 3, data la presenza di rimboschimenti, va prevista la possibilità di apposite progettazioni volte a favorire il ripristino della vegetazione spontanea (diradamenti, piantagione integrativa con essenze autoctone, ecc.) e la riduzione del rischio d'incendio (data la predisposizione di tali sistemi non naturali).

3a) Si applicano tutte le prescrizioni permanenti relative all'art. 35, comma 3.

Si consiglia di mantenere lo sfalcio ed il pascolo e di evitare opere di rimboschimento, allo scopo di mantenere le comunità vegetali attuali e la fisionomia del paesaggio.

Sono da favorire progettazioni idonee ad una fruizione mirata.

3b) Si applicano le prescrizioni permanenti relative all'art. 35, comma 3.

Si consiglia di mantenere lo sfalcio ed il pascolo e di evitare opere di rimboschimento, allo scopo di mantenere le comunità vegetali attuali e la fisionomia del paesaggio.

Sono da favorire progettazioni idonee ad una fruizione mirata.

4a) Nell'ambito degli indirizzi per le aree BB (all'art. 14, comma 3) si applicano le prescrizioni per il mantenimento dei pascoli (art. 35, comma 3) e quelle dell'art. 34, commi 4-5 con riferimento a progettazioni per l'eventuale conversione ad alto fusto, l'allungamento dei turni di ceduazione e, su pendenze elevate, le tagliate e l'esbosco

secondo le curve di livello.

4b) Si applicano le norme relative a quanto previsto nell'art. 14, comma 3, con particolare riferimento alle prescrizioni permanenti di cui all'art. 35, comma 3 in regime di tutela orientata.

4c) Rispetto alle indicazioni dell'art. 14, comma 3 si applicano le prescrizioni permanenti dell'art. 34, commi 4-5 per le aree boscate e, ai sensi del comma 6, si raccomandano idonee progettualità relative alla conversione ad alto fusto e per una ceduzione meno impattante (turni più lunghi, esbosco e tagliate secondo le curve di livello).

4d) Nel rispetto di quanto indicato nell'art. 14, commi 3 e 4, si applicano le prescrizioni permanenti dell'art. 34, commi 4-5 e dell'art. 35, comma 3, limitatamente alle zone a pascolo estese (a monte di San Lorenzo in Lago) ivi compresa la possibilità di progettazione finalizzata al rimboschimento naturalistico.

Nelle aree ove il mosaico di pascoli e coltivi sia costituito da piccole unità inglobate nel contesto forestale, si consiglia di lasciare al corso naturale i processi dinamici che siano attivi a seguito dell'abbandono, anziché operare con rimboschimenti. A tale scopo va vietata l'eliminazione di qualsiasi arbusteto.

4e) In applicazione dell'art. 37 si confermano tutte le prescrizioni permanenti del comma 3 e, ove ricorra il caso (come presso Fossa), quelle relative all'art. 38, con particolare riferimento ai commi 2, 3 e 5; si prevedono inoltre specifiche progettazioni secondo l'art. 37, punti a e b.

In tutti i casi vanno promosse progettazioni che consentano una conservazione attiva, il ripristino della continuità degli elementi diffusi a carattere lineare ed il mantenimento delle pratiche colturali specifiche in grado di garantire la valorizzazione del paesaggio agrario nella sua complessità, ivi comprese le attività di cura e manutenzione tradizionali.

4f) Oltre alle norme dell'art. 14, comma 3, data la presenza di rimboschimenti, va prevista la possibilità di progettazioni volte a favorire il naturale ripristino della vegetazione spontanea (diradamenti, piantagione integrativa con essenze autoctone, ecc.) ed a ridurre i rischi d'incendio (data la predisposizione di tali sistemi non naturali).

5a) Si estendono a questa unità gli orientamenti previsti dall'art. 14, comma 3, dato il carattere di extrazonalità delle formazioni boschive e la tendenza all'erosione dovuta alla sensibilità di tali sistemi all'impoverimento della copertura vegetale.

Vanno applicate le norme dell'art. 34, commi 4-5.

Il recupero dei boschi aperti di roverella va affrontato con idonea progettazione. Si consiglia una conservazione più oculata riducendo il più possibile l'intensità e la frequenza del taglio e favorendo gli esemplari arborei protetti anche ai sensi delle leggi vigenti (L.R. 7/85 e 8/87).

5b) Nel rispetto delle indicazioni dell'art. 14, comma 3 si applicano le prescrizioni permanenti dell'art. 34, commi 4-5 per le aree boscate, raccomandando idonee progettualità relative alla conversione ad alto fusto e per una ceduzione meno impattante (turni più lunghi, esbosco e tagliate secondo le curve di livello, ecc.) come previsto dal comma 6.

5c) In applicazione dell'art. 37 si confermano le prescrizioni permanenti del comma 3 e, ove ricorra il caso, quelle relative all'art. 38, con particolare riferimento ai commi 2, 3 e 5; si prevedono inoltre specifiche progettazioni secondo l'art. 37, punti a e b.

In tutti i casi vanno promosse progettazioni che consentano una conservazione attiva, il ripristino della continuità degli elementi diffusi a carattere lineare ed il mantenimento delle pratiche colturali specifiche in grado di garantire la

valorizzazione del paesaggio agrario nella sua complessità, ivi comprese le attività di cura e manutenzione tradizionali.

5d) Unità senza particolari normative. Si raccomanda però di favorire la progettazione per l'eventuale introduzione di siepi ed elementi arborei isolati, ecc.

6a) In attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, si applica, estendendolo anche ai boschi seminaturali di castagno, quanto previsto dall'art. 34, commi 4-5.

Si consigliano interventi volti al recupero dei castagneti a frutto, anche nell'ambito della valorizzazione di prodotti locali.

Si fa inoltre divieto di estendere i castagneti a spese dei boschi acidofili circostanti.

Le zone abbandonate o le radure limitrofe o comprese in tali formazioni, che siano occupate da pioppeti naturali (pioppo tremulo) vanno preferibilmente lasciate al naturale sviluppo che dovrebbe condurre alle formazioni ecologicamente più pregiate ad *Acer obtusatum* e *Quercus cerris*.

6b) In applicazione dell'art. 37 si confermano le prescrizioni permanenti del comma 3 e, ove ricorra il caso, quelle relative all'art. 38, con particolare riferimento ai commi 2, 3 e 5; si prevedono inoltre specifiche progettazioni secondo l'art. 37, punti a e b.

In tutti i casi vanno promosse progettazioni che consentano una conservazione attiva, il ripristino della continuità degli elementi diffusi a carattere lineare ed il mantenimento delle pratiche colturali specifiche in grado di garantire la valorizzazione del paesaggio agrario nella sua complessità, ivi comprese le attività di cura e manutenzione tradizionali.

6c) In attuazione dell'art. 14 comma 3, si estende ai castagneti seminaturali quanto previsto dall'art. 34 commi 4- 5.

Si consigliano interventi volti al recupero dei castagneti a frutto, anche nell'ambito della valorizzazione di prodotti locali.

Si fa inoltre divieto di estendere i castagneti a spese dei boschi acidofili circostanti.

In applicazione dell'art. 37 si confermano le prescrizioni permanenti del comma 3, ove ricorra il caso.

Si prevedono specifiche progettazioni per l'introduzione di siepi ed elementi arborei isolati o alberature, anche ad integrazione dell'esistente, secondo l'art. 37, punti a e b.

7a) Si applicano le prescrizioni permanenti dell'art. 34, commi 4-5 favorendo azioni progettuali volte all'utilizzo di pratiche selvicolturali con criteri naturalistici.

7b) In applicazione dell'art. 37 si confermano le prescrizioni permanenti del comma 3 e, ove ricorra il caso, quelle relative all'art. 38, con particolare riferimento ai commi 2, 3 e 5; si prevedono inoltre specifiche progettazioni secondo l'art. 37, punti a e b.

Vanno promosse progettazioni per la conservazione attiva ed il ripristino della continuità degli elementi diffusi e per il mantenimento di pratiche colturali specifiche in grado di garantire la valorizzazione del paesaggio agrario nella sua complessità, ivi comprese le attività di cura e manutenzione tradizionali.

7c) Unità senza particolari normative. Si raccomanda però di favorire la progettazione per l'eventuale introduzione di siepi ed elementi arborei isolati, ecc.

7d) Unità senza particolari normative generali.

Ove ricorra il caso, in applicazione dell'art. 37, si confermano le prescrizioni permanenti del comma 3.

Si prevedono specifiche progettazioni per l'introduzione di siepi ed elementi arborei isolati o alberature, anche ad integrazione dell'esistente, secondo l'art. 37, punti a e b.

7e) Senza particolari prescrizioni; sono ammessi progetti per l'arricchimento del patrimonio vegetale anche ornamentale e periurbano, preferendo specie autoctone anche con finalità educative e volte alla fruibilità.

7f) Senza particolari prescrizioni; si consiglia di progettualizzare interventi di

arricchimento del patrimonio vegetale anche ornamentale, preferendo specie autoctone anche con finalità educative e volte alla fruibilità.

Ove ricorra il caso, in applicazione dell'art. 37, si confermano le prescrizioni permanenti del comma 3.

8) Senza indicazioni particolari. Si ricorda la conservazione dovuta ai residui di boscaglia fluviale (in applicazione a quanto previsto dall'art. 37) e si raccomanda la ricostruzione di elementi diffusi a carattere lineare a seguito di idonea progettazione.

Considerata la natura puntuale degli interventi prevedibili di nuova edificazione o ampliamento di immobili esistenti, coerentemente con le destinazioni di piano, in fase di attuazione di progetto definitivo dovranno essere redatte indagini dettagliate ai sensi del D.M. marzo 1988 (Norme tecniche per lo studio delle terre e delle rocce) in coerenza e a verifica delle indagini geologiche di cui al presente Piano.

Nelle aree ricadenti in zona A di "riserva integrale" di cui al Piano per il Parco dei Monti Sibillini, dovranno prevedersi le seguenti prescrizioni: divieto di qualsiasi intervento che non abbia finalità esclusivamente conservativa ai sensi dell'Art. n.8 comma 1 NTA Piano per il Parco.

Nelle aree ricadenti in zona B di "riserva generale orientata" di cui al Piano per il Parco dei Monti Sibillini, sono consentiti esclusivamente interventi ai sensi dell'Art. n.8 comma 1 NTA Piano per il Parco.

Nelle aree ricadenti in zona C di "protezione" di cui al Piano per il Parco dei Monti Sibillini, sono consentiti esclusivamente interventi ai sensi dell'Art. n.8 comma 1 NTA Piano per il Parco.

Le aree individuate dal P.A.I. Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico – Regione Marche (P.A.I. Regione Marche – Delib. Consiglio Regionale n°116 del 21/01/2004), caratterizzate da pericolosità geologica o destinate ad interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, costituiscono ambiti territoriali soggetti all'applicazione delle prescrizioni del P.A.I. stesso.

Nelle parti di territorio comunale interessate dalla presenza di versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze inferiori al 30% valgono le limitazioni che il P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Macerata) pone per tali ambiti prescrittivi di cui all'art.25.3.2 N.T.A. P.T.C.

La disciplina delle aree extraurbane per attività agricole-forestali deve tener conto della suddivisione in sottosistemi territoriali di cui all'art.20 N.T.A. del P.P.A.R.:

Aree A: Aree eccezionali, rappresentabili anche da toponimi; paesaggi monumentali. La categoria A raccoglie le unità di paesaggio eccezionali nelle quali emergono l'aspetto monumentale del rapporto architettura-ambiente e l'ampio orizzonte; luoghi di grande effetto visuale e di alta notorietà; luoghi "forti" anche per la combinazione significativa di sito, insediamento e componenti architettoniche, storiche, naturalistiche.

Aree B: Unità di paesaggio rilevanti per l'alto valore del rapporto architettura-ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, caratteristico della regione.

Aree C: Unità di paesaggio che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano: torri, case coloniche, ville, alberature, pievi, archeologia produttiva, fornaci, borghi e nuclei, paesaggio agrario storico, emergenze naturalistiche.

Aree D: Il resto del territorio regionale.

Aree V: Aree di alta percettività visuale relative alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico.

Nelle aree comunali interessate dalla presenza dei suddetti sottosistemi valgono gli indirizzi generali di tutela di cui all'art.23 N.T.A. del P.P.A.R., ovvero:

a) nelle aree A e B, in considerazione dell'alto valore dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione di equilibrio tra fattori antropici e ambiente naturale, deve essere attuata una politica di prevalente conservazione e di ulteriore qualificazione dell'assetto attuale, utilizzando il massimo grado di cautela per le opere e gli interventi di rilevante trasformazione del territorio;

b) nelle aree C e D, deve essere graduata la politica di tutela in rapporto ai valori e ai caratteri specifici delle singole categorie di beni, promuovendo la conferma dell'assetto attuale ove sufficientemente qualificato o ammettendo trasformazioni che siano compatibili con l'attuale configurazione paesistico-ambientale o determinino il ripristino e l'ulteriore qualificazione;

c) nella area V, deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari.

In particolare nelle parti del territorio agricolo che ricadono nel sottosistema territoriale "Area A - Aree eccezionali" l'altezza delle nuove abitazioni rurali e degli ampliamenti non può superare l'altezza massima di ml 7,00 misurati a valle, in conformità con quanto indicato al 6° comma, art.27 N.T.A. P.P.A.R.

Art. 37

Aree di tutela del P.P.A.R.

in presenza di ambiti individuati nelle tavole di progetto, espressamente elencate, valgono le disposizioni che seguono.

Sono previste le seguenti aree di tutela (con riferimento alle N.T.A. del P.P.A.R.):

- emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (art. 28)

Le emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche sono individuate e cartograficamente perimetrate.

In queste aree le trasformazioni del territorio devono privilegiare soluzioni di progetto idonee ad assicurare la loro compatibilità con:

- il mantenimento dell'assetto geomorfologico;
- la conservazione dell'assetto idrogeologico delle aree interessate da trasformazioni;
- il non occultamento delle peculiarità geologiche e paleontologiche che eventuali sbancamenti portino alla luce.

All'interno delle emergenze sono vietati i seguenti interventi:

- l'apposizione di nuovi cartelli e manufatti pubblicitari, di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e turistica;

- l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;

- la realizzazione di discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

- movimenti di terra che alterino in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno salvo che per i progetti di recupero ambientale di cui all'art. 57 delle N.T.A. del PPAR. Le opere che prevedano movimenti di terra dovranno comunque essere corredate da indagini condotte da esperti nei settori, geologico, geomorfologico ed idrogeologico, volti alla valutazione delle condizioni geologiche, idrogeologiche e geologico-tecnico in un intorno significativo dell'area di intervento.

Per le emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche valgono le prescrizioni di base permanenti di cui all'art.28 N.T.A. P.P.A.R.:

a) Nell'ambito dei progetti di recupero ambientale delle cave esistenti, dismesse o attive, devono essere salvaguardate aree-campione delle singolarità geologiche